

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di telecamere all'interno e all'esterno dell'Ente:

- VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 ed il codice in materia di protezione dei dati personali come modificato ed integrato dal d.lgs. ;

- VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;

- PRESO ATTO dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" che prevede:

a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;

b) l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

Il.....

Sentita la relazione del in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere dentro e fuori l'ente,

DELIBERA

Il seguente "regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'interno e all'esterno del....."

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI TELECAMERE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL.....

Art. 1

Finalità

L'ente con il progetto di video sorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per ragioni di sicurezza. La video sorveglianza è uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi di chi è preposto a tutelare le esigenze di sicurezza.

Art. 2

Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di telecamere connesse nella rete intranet dell'Ente che forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi all'Ente. Le immagini possono essere esaminate da remoto, da persone autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, qualora siano stati segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. Le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le immagini saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi all'Ente presso Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:

esterne	interne
a) cortile interno b) passo carraio ingresso; c) parcheggio auto e motorini;	a) atrio ingresso b) piano terra; c) primo piano; d) secondo piano; e) seminterrato ala bar

Art. 3

Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini.

Il....., ai sensi del regolamento UE, in qualità di titolare è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini (che non sono archiviate). Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Ente ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l'accesso al locale, in cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica dell'Ente e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il..... designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere soltanto i dipendenti che prestano servizio nella postazione di controllo dell'accesso principale dell'Ente.

Per l'esercizio dei diritti di cui al regolamento UE, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Ente, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 501/98.

Art. 4

Principio di minimizzazione dei dati

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Ente sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dal regolamento UE, ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010. Con riferimento ai principi di pertinenza e minimizzazione dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 6 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione,

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal regolamento UE n. 2016/679 ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

L'incaricato della videosorveglianza potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al titolare/responsabile qualora le immagini contengano fatti che possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in deroga o quanto prescritto nelle modalità di ripresa definita dal precedente art. 4, l'incaricato potrà procedere agli

ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 6

Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.

I supporti su cui sono archiviate le immagini di cui all'articolo 5 dal responsabile o dagli incaricati, numerati e registrati sono conservati in idonea cassetta di sicurezza le cui chiavi saranno in possesso dei soggetti di cui al precedente art. 3. Ad essi inoltre, compete la tenuta di un idoneo registro in cui dovranno essere annotati la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine e la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni normate dal presente regolamento. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile. Le immagini eventualmente registrate in base all'articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il titolare/responsabile non ritiene di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

Informativa

L'ente con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni informerà dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al regolamento UE, i dipendenti al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio nell'Ente. Il presente regolamento sarà pubblicatoe una copia dello stesso potrà essere richiesta presso..... Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Ente, e nel sito Internet dell'Ente Copia dello stesso può essere richiesto presso il titolare o ai responsabili del trattamento dei dati, nonché presso l'ufficio..... Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 8

Disposizioni attuative e di rinvio

Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal regolamento UE n. 2016/679 ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.